



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini  
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>  
email: [info@cattolica.net](mailto:info@cattolica.net)

SETTORE 1: SERVIZI FINANZIARI  
Ufficio Tributi



## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Approvato con atto C.C. n. 104 del 13.5.1995

modificato con atti:

C.C. n. 111 del 30.10.1995  
C.C. n. 128 del 13.11.1995  
C.C. n. 4 del 26.2.1996  
C.C. n. 25 del 25.3.1999  
C.C. n. 15 del 28.2.2000  
C.C. n. 4 del 5.2.2001  
C.C. n. 7 del 16.2.2004  
C.C. n. 62 del 29.11.2004  
C.C. n. 111 del 20.12.2007  
C.C. n. 30 del 26.3.2009  
C.C. n. 35 del 23.6.2010  
C.C. n. 12 del 26.3.2012  
C.C. n. 33 del 18.6.2012

### S O M M A R I O

#### CAPO I

#### NORME GENERALI

- Art. 1 - Istituzione della tassa annuale.
- Art. 2 - Oggetto e campo di applicazione del regolamento.
- Art. 3 - Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.
- Art. 4 - Limiti territoriali di applicazione della tassa.
- Art. 5 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa.
- Art. 6 - Gettito complessivo della tassa annuale.
- Art. 7 - Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione.
- Art. 8 - Modalità di applicazione della tassa.
- Art. 9 - Criteri per le riduzioni e per le agevolazioni ed esenzioni.

#### CAPO II

#### CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI PRODUZIONE DI RIFIUTI

- Art. 10 - Classi di contribuenza.

#### CAPO III

#### TASSABILITÀ E MODALITÀ DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE DI LOCALI ED AREE ASSOGGETTATI A TASSA

- Art. 11 - Tassabilità e non tassabilità di locali ed aree.
- Art. 12 - Locali ed aree tassabili con superficie ridotta.
- Art. 13 - Casi di riduzione delle tariffe unitarie.

## **CAPO IV**

### **AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI**

Art. 14 - Agevolazioni speciali

Art. 14 bis – Norma di interpretazione autentica

Art. 15 - Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi.

Art.15 bis - Riduzione tariffarie per superfici di locali ed aree ove si formano residui qualificabili come rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

## **CAPO V**

### **DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

Art. 16 - Tassa giornaliera di smaltimento.

## **CAPO VI**

### **PROCEDURE E SANZIONI - CONTENZIOSO**

Art. 17 - Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione.

Art. 18 - Accertamento, riscossione e contenzioso.

Art. 19 - Mezzi di controllo.

Art. 19 - Mezzi di controllo.

Art. 20 - Sanzioni.

## **CAPO VII**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 21 - Disposizioni finali e transitorie

## **CAPO I**

### **NORME GENERALI**

#### **Art.1**

#### **ISTITUZIONE DELLA TASSA ANNUALE**

1 - Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale in base a tariffa denominata "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" disciplinata dal D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le disposizioni del presente regolamento.

#### **Art. 2**

#### **OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

1 - Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:

- a) la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalità di applicazione del tributo;
- b) la classificazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
- c) l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso ed alla individuazione delle fattispecie agevolative.

### **Art. 3**

#### **SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI**

1 - Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 in conformità all'Art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa.

### **Art. 4**

#### **LIMITI TERRITORIALI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA**

1 - Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è effettuato su tutto il territorio comunale.

### **Art. 5**

#### **PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA**

1 - L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuata dalla legge cui si fa quindi rinvio.

2 - Il Comune, pur essendo soggetto impositore, è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree in uso proprio o per i quali l'ente sostiene interamente le spese di funzionamento. La copertura della relativa spesa è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa.

3 - Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o detentore dei locali o dal gestore dell'attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.

4 - Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

5 - Le parti di uso comune del fabbricato, quali lastrici solari, scale, portoni di ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, stenditoi, garage senza box o parti comuni del garage con box e altri parti in comune, suscettibili di produrre rifiuti, sono escluse dalla tassazione. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

### **Art. 6**

#### **GETTITO COMPLESSIVO DELLA TASSA ANNUALE**

1 - La tariffa della tassa è determinata con atto della Giunta municipale in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'Art. 61 commi 2 e 3 e Art. 67, comma 3, del D.Lgs. 15/11/93 n. 507, e successive modifiche ed integrazioni.

2 - Col medesimo atto deliberativo sono quantificate le eventuali deduzioni derivanti dai proventi di attività di recupero.

3 - Ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana, il costo del servizio di spazzamento dei rifiuti solidi urbani è considerato per intero.

#### **Art. 7**

### **NATURA DELLA TASSA TARIFFE E PARAMETRI DI COMMISURAZIONE**

1 - La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili ai rifiuti urbani, in base a tariffe determinate secondo l'uso e la destinazione dei locali e delle aree tassabili.

2 - Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

3 - La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0.50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

4 - Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

#### **Art. 8**

### **MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TASSA**

1 - La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è reso nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti (Art. 8 D.P.R. 915/1982).

2 - Previa formale e motivata diffida dell'utente al Gestore del servizio di nettezza urbana ed ai competenti uffici comunali attestante situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione di un servizio, ove non si provveda da parte del Comune entro congruo termine a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto al 40% nei seguenti casi:

a) nel caso in cui i contenitori non rispettino le distanze massime previste dal Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani;

b) nel caso in cui i contenitori risultino insufficientemente dimensionati a fronte dell'esigenza ordinaria della zona servita;

c) nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita dal citato Regolamento. La riduzione di cui al presente comma, qualora dovuta, è computata in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio.

#### **Art. 9**

### **CRITERI PER LE RIDUZIONI E PER LE AGEVOLAZIONI**

1 - Riduzioni tariffarie - Sono determinate in relazione ai seguenti criteri:

a) alla minore produzione di rifiuti connessa al ridotto numero degli occupanti di locali ed aree tassabili nel caso di famiglie mononucleari;

b) all'uso limitato del servizio da parte degli agricoltori per la parte abitativa delle costruzioni rurali;

c) all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;

d) del diverso impatto sul costo di organizzazione e di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti connesso all'evolversi dell'incidenza di tali situazioni;

e) uso stagionale o uso non continuativo, ma ricorrente, di locali (diversi dalle abitazioni) ed aree scoperte risultante dalle comunicazioni di attività agli atti dell'ufficio e/o da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

{2 - Riduzioni delle superfici: Le superfici delle aree scoperte sono computate con le riduzioni previste dall'Art. 66, comma 2° del D.Lgs. n. 507/93 e successive modifiche.}

3 - Criteri per le agevolazioni. Nell'applicazione delle agevolazioni si fa riferimento:

a) motivi di solidarietà nei confronti delle famiglie che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico;

b) riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale o sportivo nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività di interesse collettivo istituzionalmente svolta.

4 - Criteri per le esclusioni. Sono quelli stabiliti a norma delle leggi vigenti e del presente Regolamento.

## CAPO II

### CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E DELLE SOTTOCATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI RIFIUTI

#### Art. 10

#### CLASSI DI CONTRIBUENZA

<i>Classe</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Coefficiente di produttività</i>
01.01	UTENZE DOMESTICHE	
01.00	MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	3,28
02.00	CINEMATOGRAFI E TEATRI	2,5
03.01	BOX AUTO, GARAGE, POSTI AUTO COPERTI	4,2
03.02	MAGAZZINI	4,2
03.03	PARCHEGGI AUTO	4,2
03.04	MAGAZZINI SCOPERTI	4,2
04.01	ESERCIZI COMMERCIALI DEI CAMPEGGI, DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	6,25
04.02	IMPIANTI SPORTIVI	6,25
04.03	DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	6,25
05.01	SUPERFICI COPERTE DI STABILIMENTI BALNEARI	3,1
05.02	SUPERFICI SCOPERTE DI STABILIMENTI BALNEARI	3,1
06.01	LOCALI ADIBITI AD ESPOSIZIONE, AUTOSALONI	2,82
06.02	AREE ADIBITE AD ESPOSIZIONE, AUTOSALONI ALL'APERTO	2,82
07	ALBERGHI CON RISTORANTE	9,85

08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE, CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE	7,76
09	CASE DI CURA E RIPOSO	8,2
10	OSPEDALI	8,81
11.01	UFFICI, STUDI PROFESSIONALI, AMBULATORI MEDICI E VETERINARI, POLIAMBULATORI, LABORATORI DI ANALISI, TERME, SAUNE, AGENZIE DI CAMBIO, ASSICURAZIONI, AGENZIE VIAGGI, AGENZIE FINANZIARIE	8,78
11.02	UFFICI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI E UFFICI ENTI PUBBLICI	8,78
13	NEGOZI COMMERCIALI DI OGNI GENERE DIVERSO DALL'ALIMENTARE AD ECCEZIONE DI QUELLI CLASSIFICATI ALTROVE	8,15
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO E PLURILICENZE	9,08
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	4,92
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	8,9
17	PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	8,95
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	6,76
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	8,95
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	3,13
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	4,5
22.01	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB CON LICENZA DI RISTORANTE, ROSTICCERIE	45,67
22.02	PUB SENZA LICENZA DI RISTORANTE	45,67
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHIERE	39,78
24	BAR, GELATERIE, PASTICCERIE, CIRCOLI PRIVATI CON BAR	32,44

25.01	SUPERMERCATI DI GENERI ALIMENTARI	16,55
25.02	NEGOZI DI GENERI ALIMENTARI	16,55
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	12,60
27.01	ORTOFRUTTA, PESCHERIA, FIORI E PIANTE	58,76
27.02	PIZZA AL TAGLIO	58,76
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	12,82
29	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI	28,70
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB, SALE PER GIOCHI E SUPERFICI SCOPERTE PER GIOCHI	8,56

PER I LOCALI ED AREE EVENTUALMENTE ADIBITI AD USI DIVERSI DA QUELLI SOPRA CLASSIFICATI SI APPLICA LA TARIFFA RELATIVA ALLA VOCE PIU' RISPONDENTE ALL'USO.

### CAPO III

#### TASSABILITA' E MODALITA' DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE DI LOCALI ED AREE ASSOGGETTATI A TASSA

##### Art. 11

#### TASSABILITA' E NON TASSABILITA' DI LOCALI ED AREE

- 1 - Sono assoggettati alla tassa i locali e le aree a qualsiasi uso adibiti, fatte salve le esclusioni di legge e quelle di cui ai successivi commi.
- 2 - Non sono assoggettati alla tassa i seguenti locali ed aree che, per loro caratteristiche e destinazioni o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti a norma dell'Art. 62 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507:
  - a - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
  - b - la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
  - c - unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, acqua, luce);
  - d - fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
  - e - locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici;
  - f - cavedi di sola areazione, chiostrine, corti interne sottratte all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;
  - g - porticati, chiostrini, passaggi coperti adibiti al transito ed alla deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose;
  - h - edifici o loro parti adibite a culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacristie, narzeci e simili);
  - i - balconi e terrazze scoperte.
- 3 - Per situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano criteri di analogia.
- 4 - Fermo restando quanto disposto dal successivo Art. 12, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per caratteristiche strutturali e per

destinazione, si formino, di regola, rifiuti speciali non assimilati a rifiuti urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. La non tassabilità delle superfici ove si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi viene accertata in esito alle procedure previste dalle norme e dal regolamento dei servizi di smaltimento rifiuti.

5 - Non sono tassabili le aree scoperte pertinenziali di civili abitazioni e di altri locali. Sono tassate per intero le superfici riguardanti le aree scoperte operative, intendendosi per tali le aree utilizzate nell'ambito dello svolgimento di un'attività produttiva, commerciale e di servizio, e quelle accessorie o pertinenziali di altre aree soggette ad imposizione tributaria.

## **Art. 12**

### **LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA**

1 - Ai fini della tassazione delle superfici in misura ridotta, i seguenti locali ed aree sono così calcolati:

*{ a) sono computate al 50% le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, suscettibili di produrre rifiuti e pertanto comprese nelle classi di contribuenza di cui all'Art. 10 del presente Regolamento;*

*b) sono computate al 25% le superfici riguardanti le aree scoperte adibite a verde per la parte eccedente i 200 mq. ; in applicazione della facoltà prevista dal comma 1 dell'Art. 66 del D.Lgs. n. 507/93 e successive integrazioni, tali aree non sono tassate. }*

c) In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilabili a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi, sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi:

ATTIVITA' Percent. di rid. sup. %

- lavanderie a secco, tintorie non industriali 20%

- laboratori fotografici, eliografie 25%

- autoriparatori, elettrauti 35%

- gabinetti dentistici, radiologici e lab. odontotecnici 10%

- laboratori di analisi 15%

- autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi 10%

- pelletterie 20%

- verniciatura, fonderie, ceramiche e smalterie 50%

- metalmeccaniche 15%

- falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche, vetroresine 20%

- tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie 20%

- imbianchini e tinteggiatori 20%

- cantieri navali 30%

- marmisti, lapidei 30%

2 - Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

## **Art. 13**

### **CASI DI RIDUZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE**

1 - La tariffa unitaria della tassa nei seguenti casi è ridotta come segue:

a) del 15% per abitazioni con unico occupante;

b) del 10% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo



a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del Comune;

c) del 25% per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da comunicazioni di attività svolta agli atti dell'ufficio, e/o da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

d) del 20% nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;

e) del 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.

2 - Le riduzioni di cui sopra saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, fatte salve le disposizioni di cui all'Art. 66 commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 507/1993.

## **CAPO IV**

### **AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI**

#### **Art. 14**

#### **AGEVOLAZIONI SPECIALI**

1 – In applicazione dell'art.67 del D.Lgs. 15.11.1993, n.507, sono stabilite le seguenti agevolazioni:

a) esenzione totale per le abitazioni occupate da persone ultrasessantacinquenni se uomini, ultrasessantenni se donne il cui reddito familiare determinato tramite l'ISEE (indicatore di situazione economica equivalente) non superi gli Euro 10.000,00 annui per le famiglie con unico occupante ed Euro 13.000,00 annui per le famiglie con due o più occupanti.

Nel caso di proprietà, o altri diritti reali di godimento, su più unità immobiliari riferite ad abitazioni, l'esenzione per quella adibita ad abitazione principale spetta a condizione che nel complesso la percentuale di possesso su tutte le U.I. possedute non superi il 100%.

b) esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale o sportivo e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione.

c) esonero dal pagamento della tassa per i locali occupati da famiglie di cui faccia parte un soggetto permanentemente inabile al lavoro con invalidità non inferiore al 74%, purché in possesso dei requisiti previsti dal vigente Regolamento comunale per la realizzazione di interventi in campo sociale.

2 – l'esenzione di cui alle lett. a) e b), è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione. L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste; allorché queste vengano a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o su verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio per omissioni della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'Art.76 del D.lgs. 507/93.

3 – Gli esoneri dal pagamento di cui al punto 1 lettera c) sono disposti dal Dirigente settore Servizio Socio-Assistenziali entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza da parte del contribuente, sentita la Commissione Assistenza. Entro il mese di settembre di ogni anno il Servizio Assistenza comunica al Settore Entrate i nominativi nei cui confronti occorre disporre apposito provvedimento di sgravio.

4 – Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

**Art. 14 bis**  
**NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA**

Quando, nel secondo periodo del precedente art.14, comma 1, lettera a), viene detto che nel caso di proprietà, o altri diritti reali di godimento, su più unità immobiliari riferite ad abitazioni, l'esenzione per quella adibita ad abitazione principale spetta a condizione che nel complesso la percentuale di possesso su tutte le U.I. possedute non superi il 100%, si è voluta introdurre una deroga alla regola secondo cui, oltre al rispetto della condizione del reddito di cui all'art.14, comma 1, lett. a), primo periodo, l'esenzione spetta qualora il contribuente possieda esclusivamente l'abitazione principale e la relativa pertinenza. Pertanto in caso di rispetto della condizione del reddito con contemporaneo possesso, per una quota qualsiasi, di un immobile diverso dalla abitazione principale (con eventuale pertinenza) o da diverse abitazioni possedute complessivamente per una quota non superiore al 100%, l'esenzione dal pagamento della tassa sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) non spetta".

**Art. 15**  
**RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI**

1 - E' disposta una riduzione tariffaria per le attività di commercio o di servizi che dimostrino di avere operato, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, in maniera tale da determinare:

- a) una sostanziale diminuzione del rifiuto conferito al pubblico servizio;
- b) il conferimento dei rifiuti previo trattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o recupero del rifiuto da parte del pubblico servizio.

L'agevolazione viene applicata per l'intera superficie tassabile dell'insediamento, e consiste nella riduzione della tariffa del 5% per la superficie fino a mq. 5000, e del 15% per la eventuale residua superficie oltre i mq. 5000.

2. E' disposta altresì una riduzione tariffaria per le attività produttive, commerciali o di servizi che attraverso idonea documentazione dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi che agevolino lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero che, conferendo al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuto, consentano di realizzare significative entrate derivanti dal recupero o riciclo dei rifiuti sotto forma di materie prime secondarie, previa attivazione di specifici servizi da parte del gestore concessionario. Anche in questo caso l'agevolazione viene applicata per l'intera superficie tassabile dell'insediamento, e consiste nell'incremento delle riduzioni previste al comma 1 rispettivamente al 10 e al 20%. Il diritto all'agevolazione deve essere adeguatamente documentato, e verificato dall'ufficio comunale in collaborazione con il gestore del servizio.

3. L'agevolazione è concessa su motivata istanza dei titolari delle attività, corredata della prescritta documentazione, e previa dichiarazione da parte del gestore del servizio di smaltimento che attesti l'effettivo vantaggio per il pubblico servizio. Essa ha effetto dal bimestre solare successivo alla data di presentazione dell'istanza, o per l'intero anno se l'istanza è presentata entro il termine ordinario del 20 gennaio, in caso di prima applicazione.

4. ABROGATO

**ART.15 BIS**  
**RIDUZIONE TARIFFARIE PER SUPERFICI DI LOCALI ED AREE OVE SI FORMANO RESIDUI QUALIFICABILI COME RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI, TOSSICI E NOCIVI.**

1- Si considerano altresì tassabili con tariffa ordinaria ridotta all'80% tutte quelle superfici di locali od aree nelle quali si formano residui qualificabili come rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi che risultino effettivamente ed obiettivamente destinati al riutilizzo mediante vendita, cessione gratuita, produzione interna di energia, ecc, previa presentazione di idonea documentazione in relazione a quanto stabilito dal decaduto D.L. 6.9.96 n.462 e dalle disposizioni di legge emanate od emanande.

## **CAPO V**

### **DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

#### **Art. 16**

### **DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

1 - Dal 1.01.1996, per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'Art. 77 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.

2 - La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella, rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata del 50%.

3 - L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione e con il medesimo modulo di versamento in conto corrente postale di cui all'Art. 50 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507. Per le occupazioni che non comportano il pagamento della TOSAP la tassa giornaliera di smaltimento dovrà essere versata a mezzo di bollettino di C/C postale, senza compilazione del suddetto modulo.

4 - In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

5 - Si considerano produttive di rifiuti, ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo, le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili) nonché quelle poste in opera per l'esercizio di una attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.

## **CAPO VI**

### **PROCEDURE, SANZIONI E CONTENZIOSO**

#### **Art. 17**

### **DENUNCE DI OCCUPAZIONE O DETENZIONE, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE**

1 - I soggetti indicati nell'Art. 63 del D.Lgs. 507/1993 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, nelle forme previste dall'Art. 70 del citato decreto legislativo.

2 - L' obbligazione tributaria decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3 - La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo

stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possano influire sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

4 - In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

5 - Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa: l'abbuono della tassa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata.

### **Art. 18**

#### **ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO**

1 - La riscossione spontanea della tassa può essere gestita dall'Ente in proprio, oppure tramite i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), D.Lgs 446/97 oppure tramite il soggetto di cui all'art.3, comma 24, lettera a), D.L. 203/2005. L'Ente effettua la riscossione spontanea in proprio della lista di carico principale in due rate scadenti il 30 giugno e il 31 agosto, salvo che la Giunta Comunale, con propria deliberazione, stabilisca un diverso numero di rate e/o diverse scadenze delle stesse.

1bis - La riscossione coattiva della tassa è affidata in concessione al soggetto di cui all'art.3, comma 24, lettera a), D.L. 203/2005 che si avvale degli strumenti di cui all'art.3, comma 24, lettera b), D.L. 203/2005. Dal 31.12.2012 la riscossione coattiva della tassa è effettuata in proprio dall'Ente che può appaltare il servizio ai soggetti di cui all'art.52, comma 5, lettera b), D.Lgs 446/97.

1ter - L'accertamento della tassa avviene in conformità a quanto disposto dall'art.1, commi 161 e segg., L.296/2006.

2 - La variazione dell'ammontare della tassa dovuto al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.

3 - Il contenzioso è disciplinato dal D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.

### **Art. 19**

#### **MEZZI DI CONTROLLO**

1 - Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite la rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'Art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'Art. 76 del medesimo decreto legislativo, come modificato dall'art. 12, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 473/97 e successive modificazioni.

2 - Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

### **Art. 20**

#### **SANZIONI**

1 - Le sanzioni sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dall'Art. 76 del D.Lgs. 507/1993, come modificato dall'art. 12, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 473/97 e successive modificazioni

[2 - *Per le violazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a centocinquantamila si fa rinvio, per quanto attiene al procedimento sanzionatorio, alla Legge 689/1981, mentre l'entità della somma che il trasgressore è*

*ammesso a pagare nelle mani dell'agente accertatore, sarà determinata dalla Giunta con propria deliberazione. ]*

## **CAPO VII**

### **NORME FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 21**

#### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1 - Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli artt. 79 e 80 del D.Lgs. 507/1993 e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplina.

**Nota:** le parti in corsivo sono state abrogate espressamente o implicitamente da norme di legge o regolamentari sopravvenute.